

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Malè

Relazione sull'attuazione del piano operativo - anno 2015

INTRODUZIONE

Il protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2015, sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015, codifica l'obbligo della approvazione da parte degli Enti Locali del cd. *"Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali"*.

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica e questa deve evidenziare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Questo Ente ha approvato detto strumento in data 31 marzo 2015 giusta deliberazione n. 52, provvedendo successivamente all'inoltrato alla Corte dei Conti e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente quale adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

La normativa prevede poi che entro il 15 marzo del 2016 venga redatta una redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti. Atto che una volta adottato va pubblicato sul sito istituzionale e nuovamente inviato alla Corte dei Conti.

In questo quadro si innesta la cd. Riforma Madia che annunciata da tempo e di cui si voleva poter conoscere i contenuti, così da orientare le non facili scelte da fare, ha solo oggi avuto luce.

La stessa si qualifica per una puntuale definizione dei confini entro i quali le Pa possono operare attraverso le loro partecipate. Le aziende possono avere la forma di Spa, Srl o società consortili, e possono essere attive in quattro campi: i servizi di interesse generale, la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, i servizi strumentali (per esempio la gestione informatica dell'ente proprietario) e i servizi di committente a supporto degli enti non profit.

Se rientrano nei predetti settori ammessi, le società devono rispettare una serie di criteri ulteriori. Il decreto prevede infatti l'obbligo di alienazione, fusione o soppressione per le partecipate che non superano i 500mila euro di fatturato medio nel triennio, oppure operano in campi già coperti da altre partecipate o hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori. Fuori dai servizi di interesse generale (per esempio il trasporto locale o l'igiene urbana) vanno chiuse le

società che hanno chiuso in perdita quattro degli ultimi cinque esercizi, a patto che il rosso superi il 5% del fatturato.

L'alienazione o la chiusura di queste realtà, oppure la loro fusione per creare aziende più grandi, andranno decise nei piani straordinari di razionalizzazione che gli enti proprietari dovranno scrivere nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto.

In attesa di dover capire su come e con quali strumenti predisporre questi piani straordinari rimane immutato, diversamente da quanto si pensava, l'attuale quadro normativo così da dover operare per la stesura di questa relazione.

Il Comune di Malè è interessato dalla suddetta normativa vero che accanto a interventi nel settore dei servizi pubblici, nel corso degli anni ha assunto alcune partecipazioni in società che svolgono attività diverse dall'erogazione di un servizio pubblico, ma comunque d'interesse per la collettività amministrata.

Obiettivo dell'Amministrazione locale era e rimane quello dell'adeguato soddisfacimento della domanda di pubblici servizi, quantitativamente crescente ma, soprattutto, più complessa e sofisticata sotto il profilo qualitativo. Altro obiettivo era quello di partecipare ad iniziative che potessero generare opportunità significative sul territorio in termini economici, ambientali e quindi con ampie ricadute sociali. In quest'ottica si era provveduto a esternalizzare o definire partecipazioni per gestire alcuni servizi e attività a carattere imprenditoriale secondo principi e regole che garantissero da un lato maggior efficienza e efficacia, ma non escludessero comunque il Comune dalla definizione delle politiche di gestione. Che in qualità di soggetto di riferimento per lo sviluppo del territorio, nella predisposizione e attuazione di progetti di pianificazione e sviluppo, ci si è appunto avvalsi anche del contributo di società partecipate che hanno come settori principali di attività quelli dei servizi pubblici locali, della riqualificazione territoriale e della promozione economica, tanto da detenere quote in società come indicato a seguire.

E' chiaro che da allora ad oggi molto è cambiato sia sotto il profilo giuridico che macro economico risultando così variati tutti i presupposti di natura formale che sostanziale. Infatti, la forte spinta liberalizzatrice che ha investito la P.A. non ha fatto venir meno la domanda di intervento pubblico da parte degli utenti ma, piuttosto, ne ha mutato la natura e le politiche per la sua realizzazione.

Per documentare le suddette partecipazioni si ritiene utile elencare per comodità la situazione attuale in tema di partecipazioni;

Società che svolgono servizi pubblici locali

- **Trentino Trasporti Esercizio spa.** (quota partecipazione 0,042%): società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege di supporto ad attività

istituzionali nel settore della gestione dei servizi pubblici di trasporto ammessi ex L. 244/2007 e s.m..

- **Trentino Riscossioni spa.** (quota partecipazione 0.021%): società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege di supporto ad attività istituzionali nel settore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate del Comune ex D.L. 446/97. ammessi ex L. 244/2007 e s.m..
- **Società Gestione Strutture s.r.l.** (quota partecipazione 100%): società in House, braccio operativo dell'amministrazione per quanto riguarda la gestione di servizi a domanda individuale connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva e del cinema teatro comunale.

Società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali

- **Informatica Trentina s.p.a.** (quota partecipazione 0,021%); società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi, disciplinati ex lege, di supporto ad attività istituzionali nel settore dell'informatica e telematica ammessi ex L. 244/2007 e s.m..
- **Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa** (quota partecipazione 0,420%); attività qualificabile come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente quali assistenza e consulenza in materie di interesse, rappresentanza a livello istituzionale, ammessa ex L. 244/2007 e s.m..

Società che producono beni e/o servizi di interesse generale diverse dai servizi pubblici

- **Trentino Trasporti s.p.a.** (quota partecipazione 0,042%); società che realizza e gestisce il patrimonio infrastrutturale (mobili e immobili) funzionale alla gestione del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano da parte della partecipata Trentino Esercizio s.p.a.. La Trentino Trasporti S.p.a. mette a disposizione della Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. tutti i beni necessari alla gestione del servizio pubblico mediante un contratto di affitto di azienda. La prima è pertanto società le cui scelte strategiche di allocazione degli investimenti rivestono senza dubbio un ruolo fondamentale per lo sviluppo del trasporto pubblico e più in generale per la mobilità sul territorio comunale e di valle, scelta coerente a quanto disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione 14 marzo 2008, n. 663, su conforme parere del Consiglio delle Autonomie Locali, che nei predetti termini ha approvato la riorganizzazione **del settore**.
- **Azienda di Promozione Turistica della Valle di Sole, Peio e Rabbi soc. cooperativa** (quota partecipazione 0,780%); attività di valorizzazione e qualificazione turistica del territorio la cui partecipazione è disciplinata ex L.P. 8/2002; assicura servizi legati alle esigenze specifiche di un territorio che ha sviluppato negli anni una forte vocazione turistica.

- **Primiero Energia spa.** (quota partecipazione 0,202%); attività qualificabile come di pubblico servizio relativa alla distribuzione e vendita di gas, energia elettrica e gestione del ciclo idrico-integrato ammessi ex L. 244/2007 e s.m. anche alla luce del disposto di cui all'art. 1° - comma 1 - del D.P.R. 26/03/1977 n° 235 – “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia” per il quale gli Enti locali hanno facoltà, anche mediante la costituzione di società di capitali, di esercitare attività elettriche.
- **Rabbies Energia 1 S.r.l.** (quota partecipazione 29,50%); società costituita per la produzione di energia da fonte rinnovabile, attività fortemente remunerativa perseguita nell'intento di garantire un miglioramento economico e sociale delle condizioni di vita della popolazione locale grazie agli alti introiti che genera. Ulteriore obiettivo è rappresentato dalla possibilità di partecipare nella gestione delle scelte di gestione del territorio, quindi di tipo ambientale, senza delegare i privati. Si segnala che per l'ottenimento della concessione di derivazione la Provincia ha imposto di far dialogare e quindi trovare un contemperamento di interessi tra soggetti pubblici e privati presentatori su un piano distinto di due diverse domande; istanze che miravano allo sfruttamento a scopo idroelettrico dello stesso tratto di torrente e che come tali, in quanto in concorrenza, potevano decadere entrambe se non i richiedenti non fossero stati in grado di dialogare trovando soluzioni che potessero mitigare, com'è stato, i possibili effetti negativi dati dalla ora possibile realizzazione di due impianti a cascata. Detta situazione ha di fatti imposto la costituzione di due società rispettivamente compartecipate ottenendo così una produzione a vantaggio del pubblico superiore a quella che avrebbe conseguito dal solo impianto di riferimento.
- **Rabbies Energia 2 S.r.l.** (quota partecipazione 38,40%); società costituita per la produzione di energia da fonte rinnovabile, attività fortemente remunerativa perseguita nell'intento di garantire un miglioramento economico e sociale delle condizioni di vita della popolazione locale grazie agli alti introiti che genera. Ulteriore obiettivo è rappresentato dalla possibilità di partecipare nella gestione delle scelte di gestione del territorio, quindi di tipo ambientale, senza delegare i privati. Si segnala che per l'ottenimento della concessione di derivazione la Provincia ha imposto di far dialogare e quindi trovare un contemperamento di interessi tra soggetti pubblici e privati presentatori su un piano distinto di due diverse domande; istanze che miravano allo sfruttamento a scopo idroelettrico dello stesso tratto di torrente e che come tali, in quanto in concorrenza, potevano decadere entrambe se non i richiedenti non fossero stati in grado di dialogare trovando soluzioni che potessero mitigare, com'è stato, i possibili effetti negativi dati dalla ora possibile realizzazione di due impianti a cascata. Detta situazione ha di fatti imposto la costituzione di due società rispettivamente compartecipate ottenendo così una produzione a

vantaggio del pubblico superiore a quella che avrebbe conseguito dal solo impianto di riferimento.

Si deve registrare la titolarità delle seguenti azioni:

- Istituto Atesino di Sviluppo spa (quota partecipazione 0,00000071%);
- Finanziaria B.T.B. spa (quota partecipazione 0,00000017%);
- Monte Dei Paschi di Siena spa (quota partecipazione 0,000000064);

STATO DI ATTUAZIONE PIANO DI RIORGANIZZAZIONE

La valutazione da operarsi oggi dovrà pertanto interessare non tutte le altre partecipazioni, perché il perimetro dell'indagine sarà rappresentato dalle società per cui già nel piano ci si era pronunciati per la dismissione, ma ora anche di quelle che pur giustificandosi il mantenimento debbono ora essere sciolte, vendute o fuse con altre che esercitino attività analoghe.

Si ritiene infatti, atteso appositamente per conoscere le previsioni, di operare in questa sede una valutazione che tenga conto di quanto recentemente approvato dal Governo e contenuto nel cd. Decreto Madia, vero che il testo esaminato dal governo ha un carattere praticamente definitivo e conferma la tempistica per cui entro sei mesi agli enti proprietari devono scrivere i piani di razionalizzazione straordinario con l'alienazione obbligatoria delle partecipate fuori regola.

Del resto non poteva che essere così vero che la riforma si caratterizza per la definizione puntuale dei confini entro i quali le Pa possono operare attraverso le partecipate.

Alla luce di quanto detto, diversamente da quanto indicato nel documento approvato con deliberazione n. 52 dd. 31 marzo 2015 si deve ora ipotizzare l'alienazione, fusione o soppressione di **Società Gestione Strutture s.r.l.** (quota partecipazione 100%), di **Rabbies Energia 1 S.r.l.** (quota partecipazione 29,50%) e **Rabbies Energia 2 S.r.l.** (quota partecipazione 38,40%).

Per la prima le strade saranno due; o il raggiungere un fatturato superiore ai 500.000,00.- euro previsti gestendo processi di fusione con altre realtà che, in Valle, per conto di altri comuni si sono viste assegnate in house strutture pubbliche, oppure passare ad una gestire in economia degli impianti assegnati, questo almeno per alcuni, apparentemente non completamente ipotizzabile l'indizione di gara per individuare un soggetto privato cui assegnare in concessione tutti i beni una volta soppressa la società.

Per le Rabbies, in ragione della analogia delle attività e scopi assegnati, come già proposto al socio privati, si riteneva di gestire un processo di fusione onde razionalizzare i costi, vero peraltro che le stesse già oggi superano il milione di euro di fatturato e non registrano la chiusura di bilanci in passivo. Detta strada in prospettiva non appare più percorribile considerato che le società devono

rispettare una serie di criteri ulteriori per sopravvivere: non operino in campi già coperti da altre partecipate o abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori (che possono essere tre o cinque a seconda dei casi, in prospettiva anche amministratore unico). Se la fusione delle due società avrebbe consentito di soddisfare il requisito rappresentato dal fatturato minimo, non sarebbe comunque soddisfatto il secondo.

Se queste sono oggi le prospettive future, si evidenzia che giuste deliberazioni consiliari n. 17 dd. 10.06.2013, n. 58 dd. 28.11.2014 e n. 40 dd. 23.09.2014 sono state rispettivamente approvati i disciplinari per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate S.G.S. srl., Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbies Energia 2 S.r.l.. Per effetto delle predette previsioni gli Amministratori delle Società sono stati chiamati ad informare i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà, adottando una specifica disciplina interna allo scopo di favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative ad incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle cd. spese discrezionali.

Per ciò che concerne le spese di natura corrente, così come d'investimento, ciò ha richiesto di individuare precise procedure operative che portino a verificare sistematicamente sul mercato le migliori condizioni praticate, salvo i casi di urgenza oggettivamente dimostrabili. In particolare il personale di S.G.S. è stato formato per gestire sempre più acquisti tramite MEPAT ed in tal senso, salvo problemi legati al licenziamento della figura di riferimento, i contratti di fornitura di combustibile per il riscaldamento locali e acqua vasche sono stati perfezionati in ragione della convenzione in essere.

Rabbies 1 s.r.l. e Rabbies 2 s.r.l., poco operative sul mercato in quanto gestiscono la sola produzione di energia tramite le due centrali di riferimento, hanno provveduto invece a ridurre il collegio sindacale a monocratico così da aumentare ulteriormente gli utili.

Se queste appaiono misure minimie per migliorare le economicità gestionali e il contenimento delle spese richiesto dalle norme, si deve dare ancora atto che dette misure risultano solo parzialmente applicate, vero che data la particolarità delle Società, o prive di personale o poco strutturate in termine di gestione non tecnica degli impianti, ciò risulta difficile da attuare vero che in nessuna di esse è del resto presente una figura amministrativa con ruolo direttivo che dia sistematica applicazione alle suddette previsioni. Di fatto il tutto è rimesso nell'applicazione agli Amministratori delle Società che possono garantirne solo la progressiva non veloce e sistematica introduzione anche se hanno già potuto tener conto e ragionare a termini dei principi generali desumibili dalle surriportate disposizioni pattizie.

In riferimento poi alle partecipazioni societarie in I.S.A. s.p.a., Finanziaria B.T.B. s.p.a. e Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si dà formale disposizione al Tesoriere di procedere alla vendita.

Malè, li 05 settembre 2016

Il Sindaco
Paganini Bruno